



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

Decreto Rettorale n.6/2012
Prot. 21220 del 21.12.2012

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DOVUTI PER LEGGE E CCNL**

CAPO 1

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente Capo 1 disciplina il riconoscimento dei compensi professionali, ai sensi di Legge, sull'attività professionale, prestata, in virtù di un formale incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione, da parte del personale dirigente e dal personale di categoria EP in possesso del titolo di Avvocato, iscritto all'Albo degli Avvocati, ed inserito nell'Ufficio Legale.
2. Tale attività professionale viene svolta nell'interesse esclusivo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e/o di un suo Dipartimento o struttura ad esso equiparata, a decorrere dalla data di iscrizione dell'Avvocato dipendente all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento, attuativo della disciplina professionale vigente ed integrativo dell'art. 3 del R.D. 27.11.1933, n. 1578, convertito nella Legge 22.01.1934, n. 36, dall'art. 1 della legge 3.8.1949, n. 536, dalla legge 7.11.1957, n. 1051 e dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ad integrazione delle competenze stipendiali sono riconosciuti agli Avvocati dipendenti, di cui al precedente articolo, i compensi professionali riferiti alle controversie giudiziali – in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, ivi comprese le controversie decise da collegi arbitrali – patrocinata nell'interesse dell'Università **e che si concludono con esito favorevole per l'Ateneo.**
2. I compensi professionali saranno riconosciuti anche per l'attività stragiudiziale transattiva o di recupero crediti, nonché alla definizione delle controversie ai sensi degli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel successivo articolo 5.
3. Sulle somme, erogate ai Legali ai sensi del presente Capo, l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro.

Art. 3 – Criteri di distribuzione e modalità di gestione delle attività giudiziali e stragiudiziali

1. Il Dirigente della Direzione Legale dell'Università, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento, procede alla distribuzione dei compiti connessi alle attività giudiziali e stragiudiziali, secondo i principi dell'alternanza o della rotazione, improntati in ogni caso alla più equa distribuzione degli affari stessi, tenuto conto della competenza professionale acquisita.

2. Il legale assegnatario della pratica è tenuto a valutare preliminarmente la percorribilità o meno di un contenzioso o di una soluzione stragiudiziale della vicenda, ed a delineare le conseguenti soluzioni tecniche della vicenda e a prospettare dette soluzioni al Dirigente.
3. Il Dirigente trasmetterà al Rettore ed al Direttore Generale apposita memoria, dal medesimo sottoscritta, contenente la valutazione di cui al comma 2 e qualsiasi altro elemento valutativo ritenuto, dal Dirigente stesso, rilevante, per l'autorizzazione a procedere e la conseguente formalizzazione della procura.
4. Le attività giudiziali e stragiudiziali sono svolte in orario di servizio e l'eventuale svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere autorizzato in via preventiva solo in caso di contenziosi cautelari caratterizzati dal requisito dell'urgenza.

Art. 4 – Importi dovuti a seguito di attività processuale

1. Ai professionisti assegnati all'Ufficio Legale, di categoria dirigenziale e di categoria EP, sono dovuti i compensi professionali, ai sensi di Legge per l'esercizio della loro attività professionale e giudiziale, in caso di sentenze o provvedimenti definitivi equiparabili favorevoli all'Ente, compresi i decreti ingiuntivi non opposti e le ordinanze, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell'Ente, e che si siano conclusi con specifica liquidazione delle competenze legali in favore degli avvocati di questo. In tal caso i suddetti compensi professionali saranno corrisposti nella misura stabilita nei provvedimenti giudiziali. Sono corrisposti, altresì, qualora previsti per Legge, i diritti di procuratore e gli onorari professionali di avvocati riconosciuti dall'ente assicuratore.
2. Agli stessi dipendenti di cui al precedente punto 1, in caso di compensazione delle spese procuratorie saranno corrisposti compensi quantificati nella misura dei minimi delle vigenti tariffe forensi. Tali minimi, se non aggiornati dal Ministero, saranno adeguati ogni cinque anni all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
3. Gli importi dovuti ai dipendenti di cui al precedente articolo 1, ai sensi del comma 1 ed 2 del presente articolo 4, saranno suddivisi nella misura del 50% a favore dell'avvocato dirigente ed il restante 50% in favore dell'unità di personale di categoria EP costituito in giudizio nella pratica che le ha prodotte.

Art. 5 – Importi dovuti a seguito di attività stragiudiziale transattiva o di recupero crediti, nonché di attività di definizione delle controversie ai sensi degli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

1. I compensi professionali relativamente ad attività stragiudiziale transattiva, di recupero crediti, nonché alla definizione delle controversie ai sensi degli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono riconosciuti al legale responsabile della gestione della pratica, nella misura liquidata ed accettata **come spese legali** dalla controparte o dall'eventuale Ente assicuratore o, in mancanza **delle suddette spese legali**, nella misura dei minimi delle tariffe professionali vigenti, da imputare al budget della struttura interessata al recupero del credito.

Art. 6. – Importi dovuti a seguito di cessazione dell'incarico

1. I compensi professionali, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, sono dovuti per tutto il periodo compreso tra la data di iscrizione all'Albo Speciale e la data di cessazione dal servizio presso l'Ufficio Legale. Qualora, un legale abbia partecipato all'attività difensiva dell'Università e sia cessato dal servizio, antecedentemente, la conclusione delle attività giudiziale e/o stragiudiziale, a questi spettano, comunque, i compensi per l'attività svolta fino alla data di cessazione dal servizio del medesimo.

Art. 7 – Attività istruttoria e di supporto al legale

1. In relazione alle attività giudiziali e stragiudiziali, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, con provvedimento da parte del Dirigente della Direzione Legale, verrà riconosciuto un compenso; sull'importo riconosciuto al legale, da corrispondersi al personale ed al tirocinante in servizio presso la Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali o presso altra Struttura di Ateneo che abbia specificamente ed attivamente collaborato nella fase istruttoria della pratica e che abbia, eventualmente, collaborato anche nella predisposizione e nella firma degli atti processuali in punto di fatto e di diritto e nella partecipazione all'attività d'udienza.

Art. 8 – Capitolo di bilancio

1. Per la corresponsione dei compensi professionali, di cui agli articoli precedenti, viene costituita un'apposita prenotazione di bilancio.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale resta ad iniziativa e a carico del singolo legale che intenda beneficiarne.

Art. 10 – Spese di iscrizione all'Albo

1. Le spese connesse all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a totale carico dell'Università.

Art.11 – Norma finale al capo 1

1. Le disposizioni del presente Capo 1 non si applicano in caso di formale rinuncia, da parte del personale Dirigente e di categoria EP avente diritto, ai compensi spettanti secondo le modalità sopraindicate. In tale caso, si procederà all'applicazione del Capo 2 del presente regolamento.

CAPO 2

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente Capo disciplina il riconoscimento dei compensi professionali ai sensi di Legge sull'attività professionale, prestata dal dipendente in possesso del titolo di Avvocato ed inserito nell'Ufficio Legale, nell'interesse esclusivo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e/o di un suo Dipartimento o struttura ad esso equiparata, a decorrere dalla data di iscrizione dell'Avvocato dipendente all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento, attuativo della disciplina professionale vigente ed integrativo dell'art. 3 del R.D. 27.11.1933, n. 1578, convertito nella Legge 22.01.1934, n. 36, dall'art. 1 della legge 3.8.1949, n. 536, dalla legge 7.11.1957, n. 1051 e dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ad integrazione delle competenze stipendiali sono riconosciuti agli Avvocati dipendenti, di cui al precedente articolo, i compensi professionali ai sensi di Legge riferiti alle controversie giudiziali – in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, ivi comprese le controversie decise da collegi arbitrali – patrocinata nell'interesse dell'Università **e che si concludono con esito favorevole per l'Ateneo.**
2. I compensi professionali saranno riconosciuti anche per l'attività stragiudiziale transattiva o di recupero crediti, nonché alla definizione delle controversie ai sensi degli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel successivo articolo 5.

2. I compensi professionali saranno riconosciuti esclusivamente nel limite delle somme percepite da terzi a titolo di rimborso delle spese legali.
3. Sulle somme, erogate ai Legali ai sensi del presente Capo, l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro.

Art. 3 – Criteri di distribuzione e modalità di gestione delle attività giudiziali e stragiudiziali

1. Il Dirigente della Direzione Legale dell'Università, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento, procede alla distribuzione delle attività giudiziali e stragiudiziali, secondo i principi dell'alternanza e della rotazione, improntati in ogni caso alla più equa distribuzione degli affari stessi, tenuto conto della competenza professionale acquisita.
2. Il legale responsabile della pratica dovrà preliminarmente valutare la percorribilità o meno di un contenzioso o di una soluzione stragiudiziale della vicenda, ed a delineare le conseguenti soluzioni tecniche della vicenda e a prospettare dette soluzioni al Dirigente.
3. Il Dirigente trasmetterà al Rettore ed al Direttore Generale apposita memoria, dal medesimo sottoscritta, contenente la valutazione di cui al comma 2 e qualsiasi altro elemento valutativo ritenuto, dal Dirigente stesso, rilevante, per l'autorizzazione a procedere e la conseguente formalizzazione della procura.
3. Le attività giudiziali e stragiudiziali sono svolte in orario di servizio e l'eventuale svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere autorizzato in via preventiva solo in caso di contenziosi cautelari caratterizzati dal requisito dell'urgenza.

Art. 4 – Importi dovuti a seguito di attività processuale

1. Ai professionisti assegnati all'Ufficio Legale sono dovuti i compensi professionali ai sensi di Legge per l'esercizio della loro attività professionale e giudiziale, in caso di sentenze o provvedimenti definitivi equiparabili favorevoli all'Ente, compresi i decreti ingiuntivi non opposti e le ordinanze, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell'Ente, e che si siano conclusi con specifica liquidazione delle competenze legali in favore degli avvocati di questo. In tal caso i suddetti compensi saranno corrisposti, nella misura stabilita nei provvedimenti giudiziali. Sono corrisposti, altresì, qualora previsti per Legge, i diritti di procuratore e gli onorari professionali di avvocati riconosciuti dall'ente assicuratore.

Art. 5 – Importi dovuti a seguito di attività stragiudiziale transattiva o di recupero crediti, nonché di attività di definizione delle controversie ai sensi degli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

1. I compensi professionali relativamente ad attività stragiudiziale transattiva, di recupero crediti, nonché alla definizione delle controversie ai sensi degli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono, altresì, riconosciuti al legale responsabile della gestione della pratica, nella misura liquidata ed accettata **come spese legali** dalla controparte o dall'eventuale Ente assicuratore o, in mancanza **di dette spese legali**, nella misura dei minimi delle tariffe professionali vigenti. da imputare al budget della struttura interessata al recupero del credito.

Art. 6. – Importi dovuti a seguito di cessazione dell'incarico o di nomina congiunta

1. I compensi professionali di cui ai precedenti articoli 4 e 5, sono dovuti per tutto il periodo compreso tra la data di iscrizione all'Albo Speciale e la data di cessazione dal servizio presso l'Ufficio Legale. Qualora, un legale abbia partecipato all'attività difensiva dell'Università e sia

cessato dal servizio, antecedentemente, la conclusione delle attività giudiziale e/o stragiudiziale, a questi spettano, comunque, i compensi professionali per l'attività svolta fino alla data di cessazione dal servizio del medesimo.

2. In tutte le cause in cui gli avvocati dell'Ateneo vengono nominati congiuntamente a difesa dell'ente stesso, gli eventuali compensi professionali sono ripartiti in parti uguali.

Art. 7 – Attività istruttoria e di supporto al legale

1. In relazione alle attività giudiziali e stragiudiziali, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, con provvedimento da parte del Dirigente della Direzione Legale, riconosciuto un compenso sull'importo riconosciuto al legale, da corrispondersi al personale ed al tirocinante in servizio presso la Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali o presso altra Struttura di Ateneo che abbia specificamente ed attivamente collaborato nella fase istruttoria della pratica e che abbia, eventualmente, collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali in punto di fatto e di diritto.

Art. 8 – Capitolo di bilancio

1. Per la corresponsione dei compensi professionali, di cui agli articoli precedenti, viene costituita un'apposita prenotazione di bilancio.

Art. 9 – Copertura assicurativa

2. La copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale resta ad iniziativa e a carico del singolo legale che intenda beneficiarne.

Art. 10 – Spese di iscrizione all'Albo

3. Le spese connesse all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a totale carico dell'Università.

CAPO 3

Art. 1 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, previa pubblicazione sugli albi ufficiali di Ateneo, nonché sul sito della Direzione legale, avranno efficacia a decorrere dal giorno successivo la sua pubblicazione.
2. I compensi professionali, come previsti per Legge, maturati a decorre dalla data di costituzione dell'Ufficio Legale (Consiglio d'Amministrazione del 30 ottobre 2007) costituiranno oggetto di ripartizione ed attribuzione a secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.



IL RETTORE
Prof. Aldo Tomasi